

Juris Works

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da Giovanni Iudica e Ugo Carnevali
LXXI — dicembre 2006 — n° 12

20
06

12

| estratto

**Risarcimento del
danno e potere
d'acquisto della
moneta: il caso del
danneggiato residente
all'estero**

di Giampaolo Miotto

MVLTA
PAGCIS
AG

DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

IL RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO RESIDENTE ALL'ESTERO

TRIB. TORINO, 15 NOVEMBRE 2004 - G.U. CARBONE - MORSA C. MASIERO

Danni - Risarcimento - Per equivalente monetario - Valore non assoluto, ma relativo della moneta attribuita - Parametro - Potere di acquisto della valuta in cui è liquidato il risarcimento nello Stato in cui è destinata ad essere impiegata.

(C.C. ART. 2043)

1. La somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, quale equivalente monetario del pregiudizio patito dal danneggiato, non ha un valore intrinseco assoluto, ma, in quanto attribuisce la possibilità di acquistare una certa quantità di beni e servizi, assume un valore variabile in relazione al diverso potere di acquisto della valuta in cui viene determinata nei mercati interni dei diversi Stati in cui può essere impiegata.

Danni - Risarcimento - Per equivalente monetario - Adeguamento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza del danneggiato.

(C.C. ARTT. 2043)

2. L'esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un eguale risarcimento per uno stesso danno non può essere soddisfatta attribuendo ad un danneggiato che risiede stabilmente in uno Stato estero il medesimo equivalente monetario da riconoscersi ad un danneggiato residente in Italia, a prescindere dal diverso contesto economico in cui questo dovrà essere impiegato, dovendosi invece adeguarlo al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza del danneggiato.

Danni - Risarcimento - Danneggiato residente in uno Stato estero - Criteri di adeguamento al potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza del danneggiato - Coefficienti di conversione previsti dal decreto del Ministro del lavoro 12 maggio 2003 - Utilizzabilità.

(C.C. 2043; D.M. 12 MAGGIO 2003)

3. I « coefficienti di conversione della parità di potere di acquisto » previsti dal decreto del Ministro del lavoro 12 maggio 2003 ai fini della determinazione, per ciascuno Stato estero, del reddito equivalente a quello dettato ai fini pensionistici dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere utilizzati ai fini di adeguare l'equivalente monetario attribuito a titolo di risarcimento del danno all'effettivo potere di acquisto della moneta nello Stato di residenza del danneggiato.

FATTO. - Con atto di citazione in data 6-13 novembre 1999 i Sig.ri J.C.M. e M.P. evocavano in giudizio il Sig. G.M. e la BAI nella rispettiva qualità di titolare e di società assicuratrice della Daewoo tg. AL 228RS chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni riportati in conseguenza alla perdita dei propri congiunti Sig.ri V.D., E.M. e D.M., deceduti in occasione del sinistro stradale avvenuto alle ore 12.15 circa del 18 novembre 1997 al km 18+990 della SS 404 « Transpolesana ».

Gli attori producevano alcuni documenti, tra i quali copia della lettera raccomandata tempestivamente inviata all'Assicurazione di controparte.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, contestata sia nell'atto che nel *quantum debeat*.

Anche i convenuti producevano alcuni documenti.

Veniva esperita *actio interrogatoria* ex art. 491 c.c. all'esito della quale la Sig.ra R. veniva dichiarata decaduta dalla facoltà di accettare l'eredità morendo dismessa dal figlio M.M. e, in quanto tale, carente di legittimazione passiva.

All'udienza del 5 marzo 2003 la causa veniva riunita ad altro procedimento inizialmente instaurato dinanzi al Tribunale di Verona con citazione notificata a far tempo dal 21 giugno 2000 e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Torino con il quale i Sig.ri M. e R., genitori dei fratelli M. e N. M., avevano a loro volta evocato in giudi-

zio i Sig.ri M. e P. e l'ITAS nella rispettiva qualità di eredi del Sig. V.D.M. e di compagnia assicuratrice della Fiat Tipo tg. VRA32462 per ottenere, a propria volta, il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei figli.

L'istruttoria, condotta in parte per rogatoria internazionale in Argentina, comportava l'escursione di alcuni testi, l'espletamento di C.T.U. medico-legale sulla persona della Sig.ra M.P. e l'esperimento di C.T.U. ricostruttiva.

Precisate le conclusioni definitive all'udienza dell'8 giugno 2004, la causa veniva trattenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati con ordinanza 1 luglio 2004.

DIRITTO. - La domanda svolta nel presente procedimento è proponibile, avendo le parti tempestivamente provveduto, senza esito, ad inviare alle compagnie assicuratrici avversarie la lettera raccomandata di cui all'art. 22 l. n. 990/1969.

Sempre sul piano processuale, si deve vagliare la legittimazione passiva dai Sig. G.M., essendo stata contestata la sua qualità di erede al Sig. M.M.

Tale qualità risulta essere stata assunta per accettazione tacita ex art. 476 c.c. attraverso il conseguimento tra l'altro della Daewoo, che era appartenuta al figlio M.

L'esame degli atti penali dimostra infatti che l'autovettura — sottoposta a sequestro dopo il sinistro — era di proprietà del Sig. Mirko Masiero (come da conferma certificato del PRA) e che il P.M. con decreto 29.1.99 ne ha disposto la restituzione « agli aventi diritto » delegando per l'incombente la Polstrada, la quale ha effettuato la restituzione al Sig. Giocondo Masiero indicandolo come « legittimo proprietario » nel verbale 2.2.98 sottoscritto dallo stesso Sig. Giocondo Masiero, « padre di Masiero Mirco e Nivea ».

Essendo pacifico che l'autorità giudiziaria — così come gli agenti intervenuti — fosse a conoscenza del fatto che la Daewoo era appartenuta al figlio, il fatto che si sia presentato per la restituzione del relitto il padre Giocondo e che quest'ultimo l'abbia ritenuto quale « legittimo proprietario » in circostanze in cui si doveva escludere un turbamento d'animo tale da inficiare le facoltà di intendere e di volere (erano trascorsi quasi tre mesi dal sinistro) non può essere inteso se non come univoca manifestazione della volontà del Sig. Giocondo Masiero di considerarsi proprietario del mezzo, non rilevando — in senso contrario — il medesimo valore del reietto ormai ridotto a rottame. Volontà la cui esplicitazione e la cui corretta comprensione da parte della Polstrada trova conferma proprio nell'allusione al Sig. Masiero quale « legittimo proprietario » e alla qualifica del medesimo come genitore dei due giovani deceduti, cioè come chiamato all'eredità.

Il Sig. G.M., succeduto ai figli, è dunque passivamente legittimato, diversamente dalla moglie Sig.ra Pavara che non ha accertato l'eredità né espressamente né per fatti concludenti e che all'esito dell'*actio interrogatoria* è definitivamente decaduta da tale facoltà.

Per quanto concerne il merito, occorre premettere che il sinistro per cui è causa si è verificato alle ore 12.15 circa del 18 novembre 1997 al km 15+880 della SS. 484 « Traspolesiana » lungo la quale procedevano, con opposto senso di marcia, la Fiat Tipo condotta dal Sig. J. C. M. e diretta verso Rovigo (sulla quale erano trasportati la moglie V. C. ed i figli Z. e D.) e la Daewoo condotta dal Sig. M.M. diretta verso Verona (sulla quale era trasportata la sorella N.M.).

In conseguenza dell'impatto le due autovetture si sono incendiate e tutti gli occupanti sono deceduti.

In reazione a tale sinistro sono state distintamente promosse e poi riunite nel presente procedimento le seguenti domande risarcitorie:

— da parte del Sig. J.C.M. (fratello di V.D. ed attivamente legittimato ex l. 532/88) e dalla Sig.ra M.P. (madre di M.D.) nei confronti del Sig. G.M. (padre dei fratelli M. e N.) e della SAI (non anche della Sig.ra L.R., madre che per effetto dell'art. 481 c.g. ha perso il diritto di accertare l'eredità e, quindi, di assumere la qualità di erede che l'avrebbe resa litisconsorte necessaria);

— da parte dei Sig.ri G.M. e L.R. (genitori dei fratelli Mirco e Nivea) nei confronti del Sig. J.C.M., della Sig.ra M.P. e dell'ITAS s.p.a.

La dinamica del sinistro è stata compiutamente e lucidamente riferita dal Sig. A.F., che vi ha assistito essendo trasportato a bordo di un pulmino della Croce Rossa che precedeva la Tipo.

Il teste, conformemente a quanto già dichiarato in sede di s.i.t. ma con maggior approfondimento, ha riferito che il pulman della Croce Rossa aveva sorpassato la Tipo da uno o due minuti e che entrambi i veicoli procedevano lungo la corsia destra della semicarreggiata diretti verso Rovigo alla velocità di circa 100 km/h distanziati tra loro di alcune decine di metri quando la Daewoo è sopraggiunta in senso contrario invadendo completamente la corsia di sorpasso di pertinenza dei primi due veicoli e dirigendosi verso la corsia destra.

A quel punto l'autista del pulmino per evitare l'investimento ha sterzato a destra e, subito dopo, l'autista della Daewoo — che sembrava chinato di lato all'interno dell'abitacolo — ha corretto la traiettoria per riportarsi a destra e ritornare nella propria carreggiata.

Tuttavia a causa della frenata la Daewoo si è inclinata impennandosi sulle due ruote di sinistra (cioè, per quanto si è inteso in udienza, rimanendo con le ruote di sinistra a terra e tendendo a sollevarsi con la ruota di destra) ed è ruzzolata in avanti in posizione obliqua rispetto all'asse stradale lungo la corsia di sorpasso dove, contestualmente, stava sopraggiungendo la Tipo, la quale nel frattempo si era portata dalla corsia destra alla corsia sinistra proprio nell'evidente intento di evitare l'impatto contro l'altra autovettura.

Il teste Sig. A.B. — autista dell'autovettura che seguiva la Tipo, dalla quale era stato sorpassato poco prima — ha confermato che la Tipo ed il pulmino stavano procedendo lungo la corsia destra ad una velocità di poco superiore ai 90-95 km/h e che l'impatto si è, poi, verificato in corrispondenza della corsia di sorpasso.

Anche i riscontri oggettivi concordano con le dichiarazioni dei testi: le deformazioni dei veicoli comprovano che la parte anteriore della Tipo è venuta a configgere con la fiancata sinistra della Daewoo (la massima intossione è in corrispondenza della portiera sinistra e smentisce le diverse deduzioni tratte dai C.T.P. di parte convenuta) e le tracce sull'asfalto confermano che la Daewoo prima di collidere con la Tipo ha descritto una traiettoria lievemente curvilinea (che evidenzia il tentativo del conducente Sig. M. di ritornare sulla propria carreggiata) ponendosi, progressivamente, in posizione trasversale rispetto all'asse stradale (posizione desumibile dalla progressiva divaricazione delle tracce dei pneumatici e coerente rispetto all'angolazione dell'impatto).

La posizione finale dei veicoli è invece collocabile all'interno della corsia di sorpasso della semicarreggiata di partenza della Daewoo, ma ciò non significa che l'impatto si sia verificato in quel punto; proprio le tracce sul manto stradale, le deformazioni dei veicoli e la loro reciproca posizione di quiete concorrono, infatti, nell'indicare che le due autovetture sono venute a contatto all'interno della corsia di sorpasso della semicarreggiata di pertinenza della Fiat Tipo e che, solo in seguito, sono finite nell'opposta semicarreggiata per effetto dei reciproci vettori e della residua quantità di moto. Tale conclusione è avvalorata dagli accertamenti peritali sulla traiettoria e sulle posizioni dei veicoli nell'immediatezza dell'impatto (v. pag. 20 ss. della relazione peritale), sul punto assolutamente condivisibili e più persuasivi della tesi del C.T.P.

Appaiono altresì esatte le stime peritali in ordine alla velocità dei veicoli all'urto (v. pag. 21), quantificabili nell'ordine dei 77-87 km/h per la Tipo e del 65-75 km/h per la Daewoo (che aveva già ridotto la propria velocità per effetto della frenatura/scarrocciamento e dell'assetto trasversale rispetto alla direzione di marcia dopo la perdita di controllo). La precedente velocità di marcia dei veicoli è stata, invece, calcolata in circa 110 km/h per la Tipo e in 100 km/h per la Daewoo.

In base a tali elementi la ricostruzione della dinamica del sinistro illustrata alle pagine 23,27 della relazione peritale — da intendersi qui richiamata — appare sostanzialmente corretta, pur non condividendosi l'assunto che la Tipo si trovasse già lungo la corsia di sorpasso.

Ne discende, in primo luogo, l'evidente responsabilità del Sig. M. il quale, per motivi non appurabili, è andato inavvertitamente a invadere la semicarreggiata opposta per poi tentare il rientro nella propria semicarreggiata mediante una manovra rivelatasi, a propria volta, improvvisa poiché attuata con modalità (una sterzata a destra e una frenata troppo repentina) tali da determinare la rotazione della Daewoo sull'asse e la trazione del tutto incontrollabile in posizione fortemente inclinata lungo la corsia di sorpasso, ove stava sopraggiungendo la Fiat Tipo.

Quanto alla condotta di guida del Sig. M. non erra il C.T.U. nel rilevare che diversamente da quanto riferito in udienza, il Sig. F. in sede di s.i.t. non aveva specificato che la Fiat stava procedendo lungo la propria corsia destra nel momento in cui la Daewoo ha invaso l'opposta semicarreggiata.

Il confronto tra le due verbalizzazioni è tuttavia sufficiente ad evidenziare il ben maggior approfondimento con il quale il teste è stato escusso in sede processuale, ove ha mostrato di conservare un vivo e sicuro ricordo dall'accaduto nonostante i sei anni nel frattempo intercorsi.

Tenendo conto di tale circostanza, si deve ritenere che l'omessa menzione della circostanza in esame sia dovuta, semplicemente, ad una carenza nell'escussione del teste e/o nella verbalizzazione da parte della Polstrada (il teste è stato sentito sul teatro del sinistro nell'immediatezza dei fatti e il suo esame si è verosimilmente incontrato sulle fasi finali del sinistro). Tale deduzione trova conferma nel fatto che lo stesso Sig. Franchin in sede giudiziale abbia aggiunto che il pulmino sul quale era trasportato, che procedeva lungo la corsia destra aveva sorpassato la Fiat Tipo non più di due minuti prima circostanza che rende inverosimile l'ipotesi che il Sig. M. — che evidentemente si trovava lungo la corsia destra nel momento in cui era stato sorpassato e che era stato distanziato di alcune decine di metri — si fosse nuovamente portato sulla corsia di sorpasso (oltre tutto prematuramente) con l'intenzione di raggiungere e risorpassare, a propria volta, il pulmino. Inoltre anche il teste Belluzzo ha riferito, seppure in termini dubitativi, che la Fiat Tipo dopo averlo sorpassato si era portata sulla corsia destra.

In base a tali elementi si può ritenere provato che — diversamente da quanto supposto dal C.T.U. — il Sig. M. procedesse lungo la corsia destra nel momento dell'entrata in campo della Daewoo.

La sua successiva condotta di guida trova adeguata illustrazione e giustificazione nella medesima deposizione del teste Franchin e in univoche deduzioni d'ordine logico.

Il Sig. M. vedendo la propria semicarreggiata invasa dalla Daewoo che si stava portando verso la corsia destra in direzione Rovigo e vedendo il pulmino che lo precedeva scansarsi all'estrema destra per evitare *in extremis* la Daewoo (manovra riuscita perché la Daewoo stava ancora portandosi alla propria sinistra lasciando al pulmino spazio sufficiente alla destra), si è presumibilmente rappresentato l'incombente pericolo.

Le due alternative che, astrattamente, si prospettavano per evitare l'impatto contro la Daewoo consistevano o nel portarsi ulteriormente a destra o nel tentare di oltrepassare l'improvviso veicolo sulla sinistra. Nei pochissimi secondi a propria disposizione il Sig. Morsa ha ragionevolmente escluso la prima manovra; la Daewoo stava ancora portandosi verso la propria sinistra, cioè verso la corsia destra della semicarreggiata di partenza della Tipo ed il Sig. Morsa, spostandosi ulteriormente a destra verso la banchina, sarebbe andato ad interferire con la prevedibile traiettoria della Daewoo.

In considerazione della traiettoria eseguita in quel momento dalla Daewoo è stata, pertanto, del tutto giustificata la decisione del Sig. Morsa di portarsi a sinistra verso la propria corsia di sorpasso, per lasciar passare il veicolo antagonista sulla propria destra: manovra che avrebbe avuto indubbio successo se il conducente della Daewoo non avesse tentato, a sua volta, di portarsi a destra per rientrare nella propria carreggiata e se non avesse attuato questo tentativo — probabilmente d'istinto — con modalità che lo hanno condotto a perdere il controllo della propria autovettura, la quale ha mutato direzione, ruotando in senso orario sull'asse e avanzando in posizione sempre più obliqua lungo la corsia di sorpasso di pertinenza della Tipo.

L'evoluzione — abnorme e imprevedibile — ha condotto la Daewoo ad ostruire, in posizione molto inclinata, la corsia di sorpasso proprio nel momento in cui il Sig. Morsa la stava impegnando con una manovra di emergenza decisa e condotta in modo impeccabile: la stessa brevità della lieve frenata impressa dalla Tipo (rilevata, per la prima volta, dal C.T.U.) è, infatti, dimostrazione di perizia poiché l'esigenza di portarsi al di fuori della prevedibile traiettoria della Daewoo evitando di perdere il controllo dell'autovettura — come è invece accaduto al Sig. Masiero — sconsigliativa di imprimere una frenata più energica o di limitare la manovra di emergenza al semplice rallentamento.

Poiché le fasi iniziali del sinistro facevano ragionevolmente supporre che la Daewoo si sarebbe spostata sempre più a destra rispetto alla Fiat, è — per contro — insostenibile che il Sig. Morsa sia incorso in colpa per non essersi mantenuto all'interno della corsia destra giacché si può affermare solo a posteriori che tale condotta avrebbe evitato l'impatto, ma non lo si poteva prevedere a priori in base alla situazione di fatto esistente nel momento in cui il Sig. M. ha percepito il pericolo.

Le considerazioni che precedono non appaiono inficiate dalla planimetria allegata alla C.T.U. (all. 6) ove la posizione della Fiat Tipo prima dell'urto (indicata con l'annotazione « posizioni circa corrispondenti ») non ha alcun riscontro oggettivo, ma corrisponde alla semplice ipotesi del C.T.U. che il Sig. Morsa si trovasse già sulla corsia di sorpasso; se invece si ritiene — come è apparso prova — che egli si trovasse sulla corsia destra, la sua traiettoria nell'immediatezza del sinistro risulta essere quella inclinata rispetto all'asse stradale evincibile dal disegno del veicolo all'urto la quale è, a propria volta, perfettamente operante con la descritta ricostruzione del sinistro.

In base agli elementi che precedono si deve dunque affermare, da un lato, che la dinamica dell'incidente abbia reso sostanzialmente inconferente la velocità tenuta dal Sig. Morsa e, d'altro lato, che egli abbia eseguito l'unica manovra di emergenza che, in quelle specifiche condizioni e in quei frangenti, avrebbe potuto avere ragionevoli possibilità di successo qualora non fosse stata vanificata dal moto abnorme assunto dalla Daewoo in conseguenza dell'erronea manovra di emergenza adottata dal Sig. M.

Si deve pertanto affermare che nei pochi attimi a propria disposizione il Sig. M. — dal quale non si poteva pretendere capacità di guida assolutamente sensazionali, ma solo quelle esigibili dal comune automobilista — abbia fatto tutto il possibile per evitare l'impatto e che quest'ultimo sia avvenuto per circostanze a lui non imputabili né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, in quanto eziologicamente assortiti e psicologicamente non rappresentabili in termini di maggior probabilità rispetto a quelle che si potevano evincere dall'iniziale deviazione a sinistra della Daewoo.

Per questi motivi il Sig. M.M. appare sicuro responsabile del sinistro in esame.

Per quanto concerne la natura e l'entità delle conseguenze, occorre considerare che alla data del sinistro il Sig. J. C. M. viveva in Argentina avendo la relativa nazionalità, mentre la Sig.ra M. P. si è trasferita in Argentina proprio dopo la morte del figlio V. D.

Tale circostanza assume rilevanza nella determinazione del risarcimento, come avvertito da Cass. civ. n. 1637/2000 ai sensi della quale « Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subito, debba tenersi conto anche della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero, che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativo dalle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato (cfr. Cass. civ., n. 134/1998), se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalle disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessario a procurarle. La sentenza non è dunque censurabile in punto di rilievo conferito alla realtà socio economica dell'area in cui vive il danneggiato come ad uno degli elementi di fatto di cui tener conto nella determinazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria del responsabile, da effettuarsi, attesa la sua funzione non sanzionatoria, ma riparatoria (cfr. Cass. civ., n. 481/1998), con riguardo (alle sofferenze ed.) alla posizione del danneggiato ».

Le « osservazioni » della Suprema Corte appaiono pienamente condivisibili perché in caso di danno morale o biologico — fattispecie insuscettibili di riduzione in pristino — il risarcimento consiste nell'attribuzione di una somma di denaro considerata idonea a ristorare la sofferenza del danneggiato, attraverso una compensazione economica determinata in via meramente equitativa in base a parametri puramente convenzionali.

Tuttavia il denaro non ha un valore intrinseco ed assoluto ma è, a propria volta, espressione di quanto è in grado di procurare: l'utilità ricavata attraverso il risarcimento in denaro non ha dunque una consistenza oggettiva, ma varia in relazione a quanto il denaro permette di conseguire in termini di beni o servizi. Pertanto per effetto del carattere convenzionale e per equivalente sia del risarcimento, sia dallo strumento attraverso il quale si li-

quida il risarcimento, il ristoro del danno morale si risolve — in sostanza — nell'attribuzione della possibilità di acquistare da subito o in via potenziale (attraverso il risparmio e l'investimento della somma ricevuta) una certa quantità di beni o servizi.

L'esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un eguale risarcimento non può dunque essere soddisfatta attraverso la mera attribuzione a ciascun danneggiato di un egual risarcimento, indipendentemente dal contesto economico in cui tale danneggiato si trovi a vivere, poiché in tal modo la medesima espressione monetaria risulterebbe adeguata per chi possa impiegarla in mercati con prezzi equivalenti a quello in cui si effettua la liquidazione, insufficiente per chi la consegua in mercati con prezzi medi superiori (es.: paesi scandinavi) ed eccessiva per chi la consegua in mercati con prezzi medi inferiori (es.: paesi nordafricani, come nella fattispecie assegnata da Trib. Torino 21.8.04).

In quest'ultimo caso il risarcimento per equivalente effettuato con ricorso alla liquidazione monetaria effettuata in base ai parametri italiani verrebbe, infatti, ad attribuire al danneggiato una «ricchezza» assai superiore, in termini di potere d'acquisto, rispetto a quella conferita al cittadino italiano o straniero che si trovi a dover impiegare identica somma in Italia.

Il parametro di raffronto non può pertanto essere individuato nel rapporto tra il reddito medio nazionale e quello straniero (che non esprime direttamente il potere d'acquisto della moneta) ma in base al potere d'acquisto della valuta in cui viene effettuata la liquidazione nei due Paesi interessati.

La differenza di reddito, soprattutto in Paesi in via di sviluppo o attraversati da crisi economiche, è infatti un parametro fuorviante poiché non vi è proporzione costante tra redditi e costo dei beni e servizi: anzi, proprio nei paesi ad economia più arretrata o in difficoltà accade frequentemente che a redditi estremamente bassi corrispondono prezzi più elevati, con una forbice che è l'immediata causa di povertà della popolazione.

Tale fenomeno si riscontra anche nell'economia argentina, soprattutto dopo la gravissima crisi economica che l'ha afflitta negli ultimi anni, come evincibile dagli indici elaborati dagli istituti di ricerca italiani e comunitari atti notori in quanto di immediata e pubblica fruibilità attraverso il WEB e, in parte, provenienti da soggetti di diritto pubblico nazionale o istituzioni comunitarie): non è dunque revocabile in dubbio la significativa differenza tra il potere d'acquisto dell'euro in Italia e dall'euro, convertito in numerario nazionale, in Argentina.

La determinazione di tale rapporto è ardua perché la diversità del potere di acquisto si manifesta in misura diversa con riferimento ai diversi generi merceologici a seconda una pluralità di varianti di difficile riduzione ad unità.

Come suggerito dalla difesa della SAI, un persuasivo punto di riferimento può essere — tuttavia — individuato nei coefficienti di conversione previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 12 agosto 2000 per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascuno Stato, e quello di cui all'art. 36 l. n. 448/2001.

Tali coefficienti sono destinati al computo del trattamento pensionistico che, in ciascun Paese straniero, permetterebbe un potere d'acquisto pari a quello proprio del trattamento pensionistico conseguito e speso in Italia e forniscono un criterio di ragguglio di fonte legale e, così, conoscibile d'ufficio.

Per l'Argentina tale coefficiente è di 0,761 €: ciò significa che un euro di risarcimento a favore di un soggetto residente in Argentina attribuirebbe a quel soggetto, al cambio, un potere d'acquisto — cioè un'utilità equivalente — superiore pari ad 1/0,7615, cioè di 1,31 volta in più.

L'esigenza di assumere uniformi parametri risarcitori nel rispetto della parità di trattamento per tutti i danneggiati impone pertanto di attribuire ai soggetti destinati a conseguire il risarcimento in Argentina ed ivi a spenderlo — quali gli odierni attori, che per quanto allegato o dimostrato sicuramente non faranno ritorno in Italia — una somma proporzionalmente ridotta rispetto a quella che sarebbe stata erogata rispetto a chi — cittadino italiano o straniero — spenderà o risparmierà in Italia la somma liquidata a titolo risarcitorio.

Ciò premesso, appaiono riconoscibili le seguenti voci di danno.

M.M. Danni patrimoniali per perdita del mantenimento da parte del figlio V.D.M., con la cui famiglia conviveva in Italia: lire 48.838.000 calcolate mediante capitalizzazione riferita alla data dei fatti facendo riferimento all'età dell'attrice alla data del sinistro (54 anni), all'attuale durata media della vita (salita, per la donna, a 83 anni e — così — tale da far prefigurare una sopravvivenza residua di 18 anni e giustificare l'incremento del 25% dei coefficienti tabellari di rivalutazione, che erano stati elaborati in riferimento ad una durata media della vita che all'epoca era sensibilmente inferiore) e assumendo come parametro annuo la somma di lire 4.000.000 computata, a sua volta, in base al reddito netto documentato dal Sig. Vicente Daniel Morsa e alla quota che, presumibilmente, destinava al sostentamento della madre tenendo conto del numero, dell'età e delle diverse esigenze economiche degli altri membri del nucleo familiare.

Non sono, invece, suscettibile di ristoro:

- le spese di trasferimento in Argentina dopo la perdita dell'unico figlio residente in Italia, poiché originariamente non richiesta;
- la perdita della capacità gestoria di produrre reddito (non evincibile dalla C.T.U.) e, peraltro, del tutto astratta in considerazione dell'età e, ancor più, per la presumibile assenza di occasioni lavorative;
- le spese per cure mediche poiché la C.T.U. medico-legale effettuata tramite rogatoria in Argentina ha escluso l'insorgenza di postumi permanenti qualificabili come danno biologico di natura psichica in senso proprio, pur facendo emergere aspetti rilevanti per la determinazione del danno morale e pur ipotizzando l'insor-

genza di una malattia psicopatologica (cioè di una patologia temporanea), per la quale la stessa Sig.ra Prizio ha detto, tuttavia, di non essersi curata e che non ha, dunque, comportato esborsi.

DANNI NON PATRIMONIALI. - *Danno morale in senso stretto* ritenuto liquidabile — con riferimento all'attuale giurisprudenza sul combinato disposto dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (cass. civ., n. 7281/2003; Corte Cost., n. 283/2003) e in considerazione del grado di afflizione che ne è derivato per la perdita integrale dai componenti del nucleo parentale con cui conviveva (figlio e due nipoti, oltre alla nuora) e per la conseguente necessità di raggiungere, in assenza di redditi propri, l'altro figlio in Argentina — in euro 116.200 per la perdita del figlio e in euro 41.950 per le perdite di ciascun nipote (con incremento del 25% degli ordinari parametri di liquidazione giustificata dalla particolare affettività insita nel fatto di aver perduto l'intero nucleo familiare) per complessivi euro 200.100, da ridursi ad euro 152.378 in applicazione del prescelto coefficiente di ragguaglio al potere d'acquisto della valuta in Argentina.

Ulteriori pregiudizi d'ordine soggettivo consistenti nel radicale e tragico mutamento delle condizioni di vita con completo sconvolgimento della sfera esistenziale (chiaramente emersa in sede testimoniale) e ritenuti complessivamente liquidabili in euro 80.800 riferiti alla data odierna con determinazione correlata all'entità del danno morale e già percentualmente ridotta.

Non è, invece, suscettibile di liquidazione il danno biologico non essendovi sufficiente prova dell'entità e della durata dei postumi temporanei — pur verosimili, ma non determinabili in assenza di riscontro medico-legale (mancato nella perizia svolta in Argentina) — e non essendo emersi in sede peritale postumi di natura permanente qualificabili come danno psichico (la rinnovazione della C.T.U. in Italia non ha avuto luogo per determinazione della stessa attrice).

I danni subiti dalla Sig.ra P. ammontano conseguentemente a:

— lire 49.858.000 per danni patrimoniali, già riferite alla data dei fatti per cui è calata;

— euro 208.176 per danni non patrimoniali calcolati con riferimento agli odierni parametri di liquidazione e corrispondenti, previa devalutazione, a lire 337.338.894 alla data dei fatti per cui è causa.

I danni suscettibili di risarcimento a favore della Sig.ra Prizio risultavano, pertanto, pari a complessive lire 338.023.234.

J.C.M.

Danni patrimoniali per 2.268 USD corrispondenti a lire 8.858.338 secondo il rapporto di cambio all'epoca vigente (1 dollaro - 2.268 ITL alla data del viaggio) pari al costo documentato dal biglietto aereo necessario per raggiungere l'Italia ove effettuare il riconoscimento dei parenti defunti e svolgere le relative pratiche.

Danni non patrimoniali consistenti in danni morali per la perdita del fratello non convivente e liquidabili in euro 17.800 con riferimento alla data attuale pur tenendo conto dei costanti contatti epistolari e telefonici che intercorrevano tra i due germani, da ridursi, ad euro 13.402,40 in applicazione del citato criterio di adeguamento.

I danni ammontano conseguentemente a:

— lire 3.368.358 per danni patrimoniali, già riferito alla data dei fatti per cui è causa;

— euro 18.408,40 per danni non patrimoniali calcolati con riferimento agli odierni parametri di liquidazione e corrispondenti, previa devalutazione, a lire 20.591.725 alla data dei fatti per cui è causa.

I danni suscettibili di risarcimento a favore del Sig. V. D. M. risultavano, pertanto, pari a complessive lire 28.456.034.

Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente e in assenza di prova sull'eredità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, si rileva — conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità — di liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli Indici I.S.T.A.T. (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi nella misura del 2,8% (corrispondente alla redditività media dei titoli pubblici a breve termine nel pericolo considerato elaborata sui dati forniti dalla Banca d'Italia, non potendosi individuare nell'attuale congiuntura economica; altro indice idoneo ad esprimere con sufficiente attendibilità e univocità la redditività media dagli investimenti) i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locuplatazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza, sul capitale già integralmente rivalutato.

In base a tali parametri i danni complessivamente risentiti dal Sig. P. e del Sig. M. — che ne hanno richiesto la liquidazione congiunta — risultano liquidabili, sia data odierna e al netto dell'acconto di lire 250.000.000 conseguito il 12.5.2000, in euro 128.899 corrispondenti a lire 246.186.824 di cui lire 32.425.488 per rivalutazione, lire 88.805.892 per interessi ed il resto per residuo capitale (cui è stato imputato l'acconto, trattandosi di obbligazione extracontrattuale).

Le spese processuali, così come quelle della C.T.U. cinematografica, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore e del grado di difficoltà della causa, degli incumbenti svolti e di ogni altro elemento di determinazione.

Le spese della C.T.U. medico-legale vengono invece definitivamente poste a carico della Sig.ra P. in considerazione dell'esito dell'incumbente.

(Omissis).

RISARCIMENTO DEL DANNO E POTERE D'ACQUISTO DELLA MONETA: IL CASO DEL DANNEGGIATO RESIDENTE ALL'ESTERO

Una riflessione sulle diverse funzioni economiche della moneta, quella di « unità di conto » e quella di « mezzo di scambio », consente di percepire l'ontologica diversità, sul piano giuridico, delle operazioni relative alla quantificazione del risarcimento del danno (finalizzata a commisurare quest'ultimo all'effettivo pregiudizio subito dal singolo danneggiato) e quella, logicamente successiva, di adeguamento della somma di denaro così liquidata al potere di acquisto della moneta nel paese estero in cui stabilmente risiede il danneggiato e nel quale tale somma è, quindi, destinata ad essere spesa (dettata invece dalla necessità di tener conto della variabilità del potere d'acquisto della moneta, a seconda del livello dei prezzi di mercato nei diversi paesi). L'adeguamento del risarcimento attribuito al danneggiato residente all'estero in relazione al potere d'acquisto della moneta nel suo paese di residenza, come rileva il Tribunale di Torino, risponde ad un'elementare esigenza equitativa, per cui a danni eguali debbono corrispondere risarcimenti (realmente) eguali.

Sommario: 1. Premessa: per danni eguali, eguali risarcimenti. — 2. Risarcimento per equivalente monetario e variabilità del potere d'acquisto del denaro. — 3. I risvolti giuridici delle diverse funzioni della moneta come « mezzo di scambio » e come « unità di conto ». — 4. Quantificazione del risarcimento ed adeguamento della somma liquidata al potere d'acquisto della moneta nel luogo di residenza del danneggiato. — 5. Esigenza di uniformità dei parametri risarcitori e variabilità del potere d'acquisto della moneta. — 6. Conclusioni pratiche.

1. PREMESSA: PER DANNI EGUALI, EGUALI RISARCIMENTI

di
Giampaolo Miotto

—
Avvocato in Treviso

La decisione in commento affronta un tema di grande attualità nella prassi forense, al quale peraltro dottrina e giurisprudenza sinora non paiono aver dedicato un particolare interesse.

Il caso deciso dal Tribunale subalpino è quello di due persone stabilmente residenti in uno Stato estero (l'Argentina) alle quali il Giudice italiano attribuisce il risarcimento di un danno (biologico e morale) causato da un fatto illecito avvenuto nel nostro paese.

Il risarcimento, come d'abitudine quando si tratta di danno alla persona, viene liquidato in equivalente monetario (determinato nella valuta corrente dello Stato della giurisdizione, vale a dire in euro), ma il Tribunale di Torino s'interroga sul diverso potere di acquisto che la quantità di moneta oggetto della condanna assumerà nello Stato in cui i danneggiati risiedono rispetto a quella che essa avrebbe nel nostro paese.

La « significativa differenza tra il potere d'acquisto dell'euro in Italia e dell'euro, convertito in numerario nazionale, in Argentina » induce, invero, il Tribunale subalpino a chiedersi se l'attribuzione *sic et simpliciter* della medesima somma di denaro a chi debba spenderla in Argentina rispetto a chi l'avrebbe spesa in Italia rispetti l'« esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un eguale risarcimento » per un identico danno, esigenza che costituisce un postulato giuridico del tutto indiscutibile.

2. RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE MONETARIO E VARIABILITÀ DEL POTERE D'ACQUISTO DEL DENARO

La riflessione del Tribunale, a questo proposito, prende le mosse dalla considerazione per cui il risarcimento per equivalente « consiste nell'attribuzione di una

somma di denaro» e, tuttavia, il denaro « non ha un valore intrinseco ed assoluto ma è, a propria volta, espressione di quanto è in grado di procurare: l'utilità ricavata attraverso il risarcimento in denaro non ha dunque una consistenza oggettiva ma varia in relazione a quanto... permette di conseguire in termini di beni o servizi», per cui, in definitiva, « il ristoro del danno morale si risolve.. nell'attribuzione della possibilità di acquistare da subito o in via potenziale — attraverso il risparmio e l'investimento della somma ricevuta — una certa quantità di beni o servizi ».

Questa prima premessa del sillogismo argomentativo ne introduce una seconda, per la quale l'anzidetta esigenza di equità che dovrebbe presiedere alla quantificazione dei risarcimenti dovuti ai singoli danneggiati « non può essere soddisfatta attraverso la mera attribuzione a ciascun danneggiato di un eguale risarcimento, indipendentemente dal contesto economico in cui... si trovi a vivere ».

Così facendo, infatti, « la medesima espressione monetaria risulterebbe adeguata per chi possa impiegarla in mercati con prezzi equivalenti a quello in cui si effettua la liquidazione, insufficiente per chi la consegua in mercati con prezzi medi superiori (es.: paesi scandinavi) ed eccessiva per chi la consegua in mercati con prezzi medi inferiori (es.: paesi nordafricani) » e ciò col risultato che « in quest'ultimo caso il risarcimento per equivalente effettuato con ricorso alla liquidazione monetaria effettuata in base ai parametri italiani verrebbe, infatti, ad attribuire al danneggiato una « ricchezza » assai superiore, in termini di potere d'acquisto, rispetto a quella conferita al cittadino italiano o straniero che si trovi a dover impiegare identica somma in Italia ».

Di qui la necessità di una perequazione del risarcimento liquidato a chi risieda, e, dunque, utilizzi la somma di denaro attribuitagli in un contesto economico sostanzialmente diverso rispetto a quello italiano, al quale fa necessariamente riferimento il Giudice nazionale nel determinare l'entità del risarcimento dovutogli.

3. I RISVOLTI GIURIDICI DELLE DIVERSE FUNZIONI DELLA MONETA COME « MEZZO DI SCAMBIO » E COME « UNITÀ DI CONTO »

Le considerazioni testè illustrate presuppongono alcune nozioni economiche con le quali il giurista ha (e sovente dimostra) assai poca dimestichezza, ma che sono fondamentali per evitare confusioni concettuali potenzialmente assai gravi.

Va ascritto a merito del Tribunale subalpino di aver espresso con sufficiente chiarezza quella che è poi la definizione stessa di « moneta »: « la moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, è voluta non per il suo valore intrinseco ma per le cose che consente di acquistare »⁽¹⁾.

In particolare, il « valore nominale » della moneta moderna⁽²⁾, quale attribuitole dall'Istituto di emissione, è del tutto avulso dal suo « valore intrinseco » o meglio dal valore intrinseco dello strumento utilizzato come moneta, che è dato dal suo costo di produzione (la somma dei costi del suo supporto materiale — metallico o cartaceo —, degli inchiostri di stampa, dei diritti sui sistemi antifalsificazione e, in generale, di ogni altro costo necessario per produrre la singola moneta o banconota).

La decisione in commento coglie tale elementare, ma fondamentale verità, e pone in luce come la « moneta » non avendo un valore « intrinseco », non valga per sé stessa, ma solo ed esclusivamente quale mezzo di scambio nella compravendita di beni o servizi.

A ciò consegue che il « valore » della moneta non è assoluto ed invariabile, ma costituisce un valore « relativo », che può variare in relazione ai prezzi di mercato del luogo in cui essa viene impiegata per essere scambiata con beni e servizi: il suo

⁽¹⁾ SAMUELSON, *Economia*, Bologna, 1983, 255.

⁽²⁾ A differenza di quella in metallo prezioso utilizzata nell'antichità, il cui valore nominale era dato dalla somma del valore intrinseco (dell'oro o

del metallo col quale veniva coniata), del « signoraggio » (il profitto derivante dall'esercizio del potere di « battere moneta ») e del costo di coniazione.

valore, insomma, muta in rapporto al livello dei prezzi di mercato correnti nel luogo in cui essa è destinata ad essere spesa.

Del tutto correttamente, in questo contesto, pertanto, la decisione annotata evoca la nozione di « potere d'acquisto » della moneta, che esprime quale quantità di quello che gli economisti chiamano « bene composito »⁽⁴⁾ è possibile acquistare con un'unità di moneta⁽⁵⁾.

Il potere d'acquisto della moneta varia, quindi, non solo nel tempo (come il fenomeno inflattivo ci ha insegnato), ma pure nello spazio, a seconda del luogo in cui essa viene scambiata, come osserva la decisione in commento: in un determinato luogo essa può procurare una quantità di beni e servizi maggiore che in un altro⁽⁶⁾.

Chiarito questo aspetto, è necessario introdurre un'altra fondamentale considerazione di carattere economico, le cui implicazioni sul piano giuridico sono molto importanti, rilevando che, in realtà, la moneta assolve una duplice funzione, in quanto alla funzione di « mezzo di scambio », sulla quale ci siamo sin qui soffermati, si aggiunge quella di « unità di conto »⁽⁷⁾.

La moneta svolge, infatti, anche la funzione di « misura » del valore di scambio dei beni, in quanto rappresenta l'unità di misura sulla base della quale viene determinato il valore di ciascun bene, e come tale essa è quindi l'« unità di conto » di tal genere di valori.

Questa precisazione ci consente di cogliere con chiarezza la diversa funzione della moneta come misuratore di valore (anche ai fini della quantificazione del risarcimento in rapporto alla concreta entità di un danno, per la quale essa viene in gioco come « unità di conto »), distinguendola dall'altra sua funzione di « mezzo di scambio » nella compravendita di beni e servizi (anche al riguardo delle utilità che essa è concretamente in grado di procurare in un determinato luogo piuttosto che in un altro al danneggiato che quel risarcimento abbia percepito).

È proprio questa distinzione che permette al giurista di percepire come le anzidette funzioni della moneta rilevino a due fini ed in due fasi ben diverse del procedimento logico che conduce alla liquidazione della somma di denaro attribuita al danneggiato quale equivalente monetario del danno che ha subito.

Un conto è, infatti, la quantificazione del risarcimento in quanto tale, che deve essere equamente commisurata alla concreta entità del pregiudizio subito dal danneggiato (al fine di graduarlo correttamente rispetto a quello da attribuirsi per danni della stessa specie, ma di diversa entità), laddove la moneta viene in rilievo come « unità di conto », vale a dire come misuratore del danno da risarcire; mentre tutt'altro conto è il successivo accertamento della quantità di beni e servizi che la somma di denaro così determinata è in grado di procurare al danneggiato nel luogo in cui egli stabilmente risiede e nel quale, quindi, quella somma è destinata ad es-

⁽⁴⁾ La scienza economica per « bene composito » intende un « paniere » di beni e servizi utilizzato per misurare il livello generale dei prezzi in una certa area geografica.

⁽⁵⁾ Pertanto, il potere d'acquisto della moneta è inversamente proporzionale al livello generale dei prezzi, dato che più sale il secondo (per effetto dell'inflazione) più diminuisce il primo, e viceversa (qualora si sia invece in presenza di deflazione).

⁽⁶⁾ In proposito si segnala un precedente di merito, relativo ad un caso di danno patrimoniale da inadempimento, laddove si sottolineava l'esigenza di commisurare il risarcimento stesso all'effettiva entità del danno, determinata in relazione al luogo (uno Stato estero) in cui questo si era concretamente verificato: « La norma dell'art. 25 disp.prel. c.c. che concerne le obbligazioni scaturenti dall'atto illecito riguarda solo la disciplina da applicare per la determinazione del responsabile o per

la risarcibilità del danno, ma non la misura del danno, come dato economico, da riferire al luogo dove concretamente la lesione estrinseca gli effetti economici » (App. Bologna, 2 dicembre 1980, Horst c. Cervi e altro, in questa Rivista, 1983, 237). Si noti, tuttavia, come in questo caso si sia fatto riferimento non già all'esigenza di adeguare il risarcimento al potere d'acquisto della moneta nello Stato estero in cui esso dovrà essere speso, ma ci si riferisca *tout court* all'effettiva entità del danno, da apprezzarsi nella sua concreta dimensione « economica », in rapporto a luogo in cui viene risentito, per quantificare il risarcimento da riconoscere al danneggiato.

⁽⁷⁾ A queste due funzioni si somma quella di « riserva di valore » (dal momento che la moneta costituisce un « mezzo per trasferire il potere d'acquisto dal presente al futuro »), che non è di interesse ai fini che qui occupano.

sere impiegata, per confrontarla con la quantità di beni e servizi che quella stessa somma potrebbe procurare nel nostro paese, al fine di valutare se essa debba essere oggetto di un opportuno adeguamento, laddove invece la moneta viene in considerazione come « mezzo di scambio », in funzione del suo (variabile) potere di acquisto.

4. QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA AL POTERE D'ACQUISTO DELLA MONETA NEL LUOGO DI RESIDENZA DEL DANNEGGIATO

Al riguardo si è espressa, fra l'altro, la Suprema Corte nell'unico precedente in qualche modo rapportabile alla fattispecie in esame, laddove il caso scrutinato riguardava la liquidazione di un risarcimento del danno morale da uccisione in una somma di denaro effettuata con riguardo al « contesto socio economico dell'area di residenza » del danneggiato⁽⁷⁾ (che era quello di una Regione diversa rispetto a quella del Giudice del merito che quel risarcimento aveva attribuito).

Nell'occasione la Corte aveva affermato che « il momento di adeguamento dell'importo al particolare contesto socio-economico dell'area geografica in cui vive il danneggiato... presuppone che una somma di denaro, intesa come espressione di un valore in base al potere d'acquisto medio, sia già stata concettualmente assunta come equa ai fini riparatori del danno morale, a seguito dell'esclusivo apprezzamento delle sofferenze e dei patemi subiti dal danneggiato », perché, così operando, « la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolarmente elevato potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso assume, allora, connotazioni meramente economiche ed è collegata a parametri non già indefinibili, ma anche numericamente accertabili (indice del costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale) ed aritmeticamente calcolabili »⁽⁸⁾.

La Corte aveva così correttamente distinto la prioritaria operazione della *taxatio* del risarcimento, ai fini della quale la moneta è misura del « valore » del pregiudizio recato al danneggiato, e quella successiva del suo adeguamento al « contesto socio-economico dell'area geografica in cui vive il danneggiato », nella quale è presumibile che la somma di denaro liquidata sia « destinata ad essere spesa », per la quale viene invece in rilievo la diversa funzione della moneta come mezzo di scambio.

Il parallelismo fra economia e diritto che così si realizza trova fondamento nel principio giuridico espresso dalla Corte quale presupposto di tale procedimento liquidativo: « Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto anche della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero, che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato..., se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle ».

Si noti che, in tal modo, la Corte, in realtà, pone l'accento non già sulla funzione del risarcimento, che indubbiamente influisce sui criteri da adottarsi per quantificare il risarcimento stesso (ai cui fini la moneta è utilizzata come unità di conto), e cioè sulla prima delle due operazioni surrichiamate, bensì sulla funzione della mo-

⁽⁷⁾ Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1637, in questa *Rivista*, 2000, 610, con nota di Zirvi.

⁽⁸⁾ Tutto ciò fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del giudice del merito di dar conto in motivazione della somma attribuita a titolo di risarcimento, al fine di poterne verificare l'adeguatezza « ai fini riparatori »

del pregiudizio in concreto subito dal danneggiato, per procedere poi al suo « adattamento », qualora ne ricorrano i presupposti, secondo criteri anch'essi verificabili, non potendosi egli limitare ad esporre, in termini numerici, il risultato finale di tali operazioni.

neta intesa come mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e, dunque, sulla diversità del suo potere d'acquisto in relazione al luogo in cui è destinata ad essere spesa, che attiene invece alla seconda delle due predette operazioni.

A parità di beni e servizi potenzialmente acquistabili dal danneggiato deve perciò corrispondere una somma di denaro variabile a seconda del luogo in cui si presume che egli concretamente li acquisterà, come impongono evidenti ragioni di equità, per cui a danni eguali debbono corrispondere risarcimenti (realmente) eguali.

5. ESIGENZA DI UNIFORMITÀ DEI PARAMETRI RISARCITORI E VARIABILITÀ DEL POTERE D'ACQUISTO DELLA MONETA

Questa puntualizzazione consente anche di osservare come l'indirizzo espresso dalla Cassazione e ripreso dal Tribunale subalpino con riferimento al caso del danneggiato residente in uno Stato estero, in realtà, non interessi affatto il tema della funzione del risarcimento nella responsabilità civile, ed in particolare della funzione del risarcimento del danno non patrimoniale⁽⁶⁾.

Il precitato principio di diritto, infatti, non tocca il tema dei criteri di determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale, sicché la sua fondatezza è del tutto insensibile alla funzione che s'intenda attribuire a quest'ultimo, quale che sia fra quelle ipotizzate dalla dottrina, soddisfattiva, afflittiva o risarcitoria « nel significato tecnico del termine »⁽⁷⁾.

Né pare fondato il rilievo per cui la « compensazione » attribuita a titolo di ristoro del danno non patrimoniale dev'essere commisurata al « depauperamento » subito dal danneggiato e non può essere, quindi, « tarata sulla base delle condizioni, floride o depresse, dell'area di residenza della vittima »⁽⁸⁾.

La valorizzazione di tali « condizioni », infatti, se utilizzata ai fini di adeguare un risarcimento già equamente commisurato al pregiudizio patito dal danneggiato, secondo i criteri liquidativi normalmente utilizzati dal Giudice del merito e con la necessaria « personalizzazione », non interferisce affatto con la *taxatio* del risarcimento stesso, ma si traduce nella conversione della somma di denaro in tal modo liquidata in rapporto al suo effettivo potere d'acquisto nel luogo in cui potrà essere spesa, in modo da soddisfare evidenti ragioni di equità.

Questa esigenza, secondo la decisione annotata, che al riguardo merita piena approvazione, impone infatti « di assumere uniformi parametri risarcitori nel rispetto della parità di trattamento per tutti i danneggiati » ed è evidente che tale parità di trattamento non potrebbe certo esser rispettata nel caso si ignorasse la variabilità del potere d'acquisto della moneta in relazione al luogo in cui essa è destinata ad essere scambiata in beni e servizi.

Liquidando somme di denaro identiche per uno stesso danno a chi, stante la sua residenza, sia destinato a spenderle in Italia ed a chi invece è prevedibile le spenderà in un mercato con un livello generale dei prezzi (a volte sensibilmente) inferiore a quello italiano o, al contrario, con uno superiore, infatti, si compirebbe una palese iniquità.

6. CONCLUSIONI PRATICHE

A conclusione della sua indagine, la decisione annotata si è preoccupata di individuare i criteri secondo i quali effettuare l'anzidetta operazione di « adeguamento » del risarcimento liquidato in base al potere d'acquisto della moneta nel luogo di re-

⁽⁶⁾ Questione assai dibattuta, com'è noto, in dottrina.

⁽⁷⁾ Per una sintesi del dibattito dottrinale in proposito si vedano: BONILONI, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, Torino, 1995, vol. V, 86;

PATTI, *Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona*, Torino, 1999, 71.

⁽⁸⁾ ZIVIZ, *Valutazione del danno morale e realtà socio-economica: un connubio inedito*, in questa *Rivista*, 2000, 614.

sidenza del danneggiato, indicando come possibile riferimento a questo riguardo i « coefficienti di conversione previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 12 maggio 2003 per la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascuno Stato, a quello di cui all'art. 38 l. n. 448/2001 ».

Il decreto in questione è stato emesso in attuazione dell'art. 38, comma 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire ai « cittadini italiani residenti all'estero... un reddito proprio, comprensivo della... maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da poter raggiungere un potere d'acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza ».

Il parametro così adottato in linea di principio appare accettabile, in quanto i coefficienti in questione sono diretti proprio a « convertire » le somme di denaro attribuite dallo Stato italiano ai cittadini residenti all'estero per assicurare loro un determinato « livello di reddito » ai fini pensionistici, adeguandole in ragione del potere d'acquisto della moneta nel paese di residenza (raffrontato al potere d'acquisto nel nostro paese) ⁽¹²⁾.

Le finalità perequative della norma in questione sono, invero, identiche a quelle di « rispetto della parità di trattamento di tutti i danneggiati » che si pongono nel caso di risarcimento del danno.

Ciò non toglie ovviamente che, ai fini di stabilire il rapporto fra il potere d'acquisto della moneta nel paese di residenza del danneggiato, possa farsi riferimento anche ad altre fonti attendibili, quali i diversi organismi internazionali (come il Fondo Monetario Internazionale) che pubblicano periodicamente dati statistici relativi al potere d'acquisto nei diversi Stati ⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ Con l'unico limite costituito dal fatto che il decreto si riferisce alla situazione economica dell'anno 2000 e, non essendo espressamente previsto dal citato art. 38 l. n. 289/2002 l'aggiornamento periodico dei « coefficienti » di conversione, tale dato

di riferimento è rimasto fermo ai valori di quell'anno.

⁽¹³⁾ Si tratta dei dati relativi al cd. « Prodotto interno lordo pro capite aggiustato per la parità del potere d'acquisto ».

